

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24618 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: LIBRI MARGHERITA
Data pubblicazione: 12/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2642/2021 R.G., proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

RIALTO S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Roderi e Giovanni Corbyons, come in atti domiciliata;

CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza n. 1228/20 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pubblicata in data 24 giugno 2020.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Margherita Libri nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 5/2019 con la quale la Commissione tributaria

provinciale di Varese aveva accolto il ricorso della Grandi Magazzini e Supermercati Il Gigante s.p.a. -ora Rialto s.p.a.- avverso l'avviso di accertamento - n. 2017/VA015444 - con il quale era stata rettificata la proposta di classamento avanzata dalla contribuente tramite procedura DOCFA, inerente ad un complesso immobiliare (Comune di Castellanza, foglio CZ/8, particella 3947) adibito a centro commerciale, costituito da un ipermercato e da diversi negozi.

2. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. Rialto s.p.a. ha resistito, depositando controricorso, ha proposto appello incidentale, con un unico motivo di impugnazione, e ha depositato memoria.

4. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.

1.1 Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 1, comma 10, del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, per avere i giudici di secondo grado reputato inadeguata, in contrasto con i principi in più occasioni affermati in sede di legittimità, la motivazione dell'avviso di accertamento (corredato da perizie di stima), inerente a beni ricadenti nel gruppo D ed emesso nell'ambito della procedura DOCFA alla quale la contribuente aveva dato impulso, in virtù degli elementi da essa forniti, ancorché valutati diversamente, in particolare, attraverso il metodo del costo di ricostruzione (reputando del tutto legittimamente poco affidabili i metodi reddituale e del valore medio venale di mercato, in mancanza di idonei elementi di valutazione, quali "numerose compravendite" inerenti a beni

aventi caratteristiche simili), applicando il tasso di fruttuosità del 2% ed un coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dei beni.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano contestati dall'amministrazione e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una loro divergente valutazione, mentre, nel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia per delimitare l'oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. 19 novembre 2024, n. 29754).

L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verifica effettuata dall'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati contestati e l'eventuale difformità tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione di carattere tecnico degli immobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati e rivalutati con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita, non può reputarsi necessaria una motivazione più dettagliata.

Ciò in quanto è possibile che l'eventuale discordanza tra la classificazione prospettata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione nell'ambito di una procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono

elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale, il che esime l'ufficio dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento in relazione alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 1° febbraio 2022, n. 3017; Cass. 1° marzo 2025, n. 5449).

2.2. Nel caso di specie, sulla base di quanto è dato evincere dalle argomentazioni della corte regionale lombarda (cfr. la sentenza impugnata, nella parte in cui enuncia le difese rispettivamente assunte dalle parti), nonché dai motivi di ricorso, principale ed incidentale, e dalla ricostruzione dell'*iter* processuale effettuata dall'amministrazione, da una parte, e dalla contribuente, dall'altra, non sono controversi i dati fattuali indicati nella denuncia di variazione, ma la valutazione degli immobili sottoposti a rettifica -ed il criterio all'uopo utilizzato- ed il difetto di motivazione dell'impugnato provvedimento di rettifica.

La motivazione dell'avviso di accertamento, pertanto, non richiedeva un particolare dettaglio e deve reputarsi congrua, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, secondo i quali, attraverso la stesura degli avvisi di accertamento, sarebbero stati violati i principi dettati in materia di motivazione (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 11 e 12).

2.3. Del resto, un avviso di accertamento tributario ha carattere di *provocatio ad opponendum*, sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestarne efficacemente l'*an* ed il *quantum debeatur* (cfr. Cass. n. 730/25). L'obbligo motivazionale deve reputarsi assolto, infatti, quando il contribuente sia stato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria presa in

considerazione, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ente impositore nella successiva fase contenziosa, restando affidate all'eventuale giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

In quest'ottica, l'amministrazione non ha nemmeno l'obbligo di asseverare, in sede di redazione dell'avviso di accertamento, gli elementi sui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. 30 dicembre 2024, n. 34906), tanto è vero che, ai fini della validità dell'atto, non rilevano neppure l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche nell'ipotesi in cui sia resa *per relationem*, sia comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, conseguentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. 25 marzo 2024 n. 8016), attenendo la correttezza delle determinazioni dell'amministrazione ad una questione di merito e non di motivazione dell'avviso di accertamento.

Pertanto, non era necessario -contrariamente a quanto sostenuto dalla corte regionale lombarda (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 11 e 12) - riportare nel dettaglio tutte "le variabili che si sono verificate", eventualmente emerse in sede di sopralluogo (del quale non era necessario l'espletamento, come rammentano, tra le altre, Cass. 16 febbraio 2015 n. 3103; Cass. 27 marzo 2019 n. 8529; Cass. 7 aprile 2021 n. 9291), essendo sufficienti i dati precedentemente indicati, dovendosi ogni altra questione affrontare e risolvere in sede di verifica o accertamento della correttezza delle determinazioni dell'ufficio.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1 D.M. 19 aprile 1994, n.701, censurando la

decisione impugnata per aver ritenuto la Corte regionale necessario il previo sopralluogo al fine della rettifica della rendita catastale.

Il motivo è fondato.

3.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (Cass. 31 maggio 2025, n. 14630). Deve dunque escludersi l'obbligatorietà legale del preventivo sopralluogo (in base all'art. 11, comma 1, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 - tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 3 novembre 2010, n. 22313; Cass., Sez. 6^{^-5}, 6 dicembre 2012, n. 21923; Cass., Sez. 6^{^-5}, 17 febbraio 2015, n. 3158; Cass., Sez. 5[^], 19 ottobre 2016, n. 21176; Cass., Sez. 5[^], 30 dicembre 2019, nn. 34680, 34681, 34682, 34683, 34684, 34685 e 34686; Cass., Sez. 6^{^-5}, 1° luglio 2020, n. 13358 e n. 13382; Cass., Sez. 5[^], 17 novembre 2021, n. 35075; Cass., Sez. 5[^], 24 giugno 2022, n. 20508 e n. 20509; Cass., Sez. Trib., 26 novembre 2024, n. 30448; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2025, n. 18985; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2026, n. 21966).

4. Con il terzo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, per avere i giudici di appello disatteso la prassi consolidata del criterio estimale utilizzato per pervenire al valore della rendita catastale, affermando che la stima deve essere necessariamente parametrata al valore di mercato degli immobili.

Il motivo è fondato e va accolto.

4.1. In caso di classamento di immobili con destinazione speciale - come avviene per gli immobili rientranti nella categoria D- l'attribuzione della rendita catastale, proposta dal proprietario con la procedura DOCFA, è determinata, ai sensi dell'art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, con stima diretta per ogni singola unità, potendo avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (cfr. Cass. 16 aprile 2020 n. 7854). Ai sensi degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, deve distinguersi, nell'ambito del procedimento indiretto di stima, una volta che sia escluso, quindi, quello diretto, incentrato sul reddito lordo ordinario ritraibile dal canone di locazione, la valutazione del capitale fondiario sulla scorta del valore di mercato dell'unità immobiliare (secondo il relativo mercato delle compravendite) da quella imperniata sul costo di ricostruzione, tenendo conto, non di meno, di "un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari", non applicabile ai cespiti edificati successivamente al biennio 1988-89 (cfr. Cass. 12 gennaio 2018, n. 888; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1476; Cass. 22 maggio 2019, n. 13778).

Il procedimento indiretto di stima, sugli immobili a destinazione speciale o particolare, pertanto, può poggiare, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, sul costo di ricostruzione, ricondotto all'epoca censuaria delle stime catastali (anni 1988-89), con l'applicazione del succitato coefficiente di riduzione, per i cespiti realizzati in epoca antecedente al prefato biennio, con la precisazione che l'accertamento del perfetto stato di manutenzione degli impianti costituisce, invece, una motivata ragione per non applicare tale coefficiente, che, in ogni caso, deve essere

rapportato allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass. 18 febbraio 2019, n. 7377).

5. Il ricorso incidentale è destituito di fondamento e va disatteso.

5.1. Con l'unico motivo addotto a sostegno dell'impugnazione la ricorrente ha prospettato, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142. Ad avviso della società hanno errato i giudici di secondo grado a non ravvisare il rapporto di sussidiarietà e subordinazione esistente tra il criterio del valore di mercato e quello riferito al costo di ricostruzione, senza considerare che l'Ufficio non aveva dimostrato l'effettiva difficoltà di reperire atti di compravendita di manufatti analoghi. E ciò in violazione delle norme e dei principi operanti in materia di estimo catastale, che, ove non percorribile il metodo reddituale, prevedevano che si tenesse conto, quale criterio principale, del valore venale del bene, avuto riguardo ai prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe, e, quale criterio subordinato, del costo di produzione, utilizzabile solamente quando non fosse possibile ricorrere a quello principale.

6. Il motivo è infondato.

6.1. Come innanzi rilevato, l'attribuzione della rendita catastale in relazione agli immobili con destinazione speciale, rientranti nella categoria D, è determinata, ai sensi dell'art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, con stima diretta per ogni singola unità, potendo avvenire tanto con procedimento diretto, muovendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, quindi mediante un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale.

Secondo gli artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142, deve distinguersi, nell'ambito del procedimento indiretto di stima, una volta che sia escluso, quindi, quello diretto, fondato sul reddito lordo ordinario ritraibile dal canone di locazione, la valutazione del capitale fondiario sulla scorta del valore di mercato dell'unità immobiliare (secondo il relativo mercato delle compravendite) da quella imperniata sul costo di ricostruzione, tenendo conto, non di meno, di "un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari", non applicabile ai cespiti edificati successivamente al biennio 1988-89.

Il procedimento indiretto di stima, sugli immobili a destinazione speciale o particolare, pertanto, può basarsi, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, sul costo di ricostruzione, ricondotto all'epoca censuaria delle stime catastali (anni 1988-89), con l'applicazione del succitato coefficiente di riduzione, per i cespiti realizzati in epoca antecedente al suindicato biennio, con la precisazione che l'accertamento del perfetto stato di manutenzione degli impianti costituisce, invece, una motivata ragione per non applicare tale coefficiente, che, in ogni caso, deve essere rapportato allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass. 18 febbraio 2019, n. 7377).

6.2. La circolare emanata dall'amministrazione finanziaria il 30 novembre 2012, n. 6/T (in materia di "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi"), elevata a rango normativo dalla legge n. 190 del 2014, ha precisato (par. 2) che per "stima diretta" deve intendersi la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non sia possibile fare riferimento al sistema delle tariffe, ribadendo, comunque, che la rendita catastale può essere determinata con procedimento diretto o con procedimento indiretto.

Tale circolare ha recepito e fatto proprio -sul piano delle indicazioni interne di prassi- il dettato legislativo (artt. 27 e 28 d.P.R. 1° dicembre 1949 n. 1142), dal quale, in ultima analisi, discende l'imperatività normativa che governa il settore, pur sempre riconducibile, quindi, all'impianto di legge predisposto dal legislatore e non alla circolare in quanto tale (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 1002).

6.3. In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto -che si fonda sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e sulla detrazione delle spese e delle eventuali perdite- o indiretto -che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile ovvero il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari (cfr. Cass. 22 maggio 2019, n. 13778; Cass. 11 marzo 2022, n. 7984; Cass. 21 dicembre 2024, n. 33799).

Più nel dettaglio, i criteri tecnici per la determinazione della rendita catastale con l'approccio di costo sono fissati dall'allegato II alla predetta circolare, con particolare riguardo al costo di produzione, che risulta dalla sommatoria del valore del lotto, comprensivo dell'area coperta e delle aree scoperte, accessorie e pertinenziali, del costo di realizzazione a nuovo delle strutture, del costo a nuovo degli impianti fissi, delle spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori ed al collaudo, degli oneri concessori e di urbanizzazione e degli oneri finanziari, nonché al profitto normale del promotore immobiliare, che risulta "dalla remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell'operazione e comprensiva degli interessi sull'eventuale capitale proprio investito, che il promotore ritrae per lo svolgimento della sua attività".

Un approccio di tal fatta, del resto, risponde alla necessità di svincolare le operazioni di accertamento catastale da circostanze non ordinarie, assicurando, per la determinazione della rendita, criteri perequativi non condizionati dalla individuale capacità di gestione dell'immobile da parte del proprietario (cfr., con riferimento agli immobili a destinazione speciale o particolare, Cass. 16 aprile 2020, n. 7850; Cass. 8 febbraio 2022, n. 3918; Cass. 19 luglio 2022, n. 22558; Cass. 13 aprile 2023 n. 9947; Cass. 5 aprile 2024, n. 9109).

6.3. Nella vicenda in esame, la corte di merito ha escluso che fosse ravvisabile un ordine gerarchico tra i criteri utilizzabili ai fini della stima ed ha rimarcato, in ogni caso, che, se anche un ordine gerarchico fosse ipotizzabile, al cospetto delle argomentazioni dell'ufficio, secondo il quale non sussistevano "manufatti comparabili, perché per lo più costruiti ed utilizzati dalla medesima proprietà", come era "logico attendersi per i supermercati", non sarebbe stato possibile pretendere che di tale circostanza fosse data "la prova negativa", spettando, invece, alla contribuente, la quale aveva sostenuto l'esistenza di "una pluralità di atti omogenei", produrli o, quanto meno, citarne gli estremi essenziali, "per consentirne l'acquisizione e la valutazione" (cfr. la sentenza impugnata, pag. 11).

6.4. Ebbene, tali argomentazioni, quanto al riferimento, contenuto nella decisione, all'insussistenza di "manufatti comparabili" ed, ancor più, all'insussistenza di elementi di prova forniti, a confutazione, dalla contribuente, non sono state adeguatamente censurate, né sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, né sotto il profilo sostanziale dell'effettiva sussistenza di atti di compravendita aventi ad oggetto beni omogenei, e, quanto al metodo utilizzato, asseritamente subordinato a quello principale e, quindi, erroneamente reputato applicabile dalla corte territoriale, non si rivelano in contrasto con i principi operanti *in subiecta materia*.

Invero, i metodi di valutazione (reddituale, di mercato e di costo) non sono ordinati in maniera fissa, con priorità gerarchica, ma sono alternativi in relazione alle condizioni specifiche dell'immobile: e proprio in ciò si sostanzia la stima diretta alla quale sono sottoposti, con metodo diretto ovvero indiretto, gli immobili a destinazione speciale, come quelli in esame.

Ai fini della determinazione della rendita catastale, infatti, il canone di locazione costituisce un elemento soggettivo e potenzialmente non rappresentativo della reale capacità reddituale dell'immobile e, quindi, l'ufficio può legittimamente ricorrere al procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione deprezzato, al fine di ottenere una valutazione oggettiva e coerente con la funzione produttiva dell'unità immobiliare, senza con ciò incorrere in violazione delle norme dettate in materia di estimo catastale (cfr. Cass. 1° dicembre 2025 n. 31331), ancor più considerando che perfino il contribuente, dando corso alla procedura DOCFA, è legittimato ad indicare il valore del bene ai fini della determinazione della rendita catastale con uno dei criteri -non necessariamente in ordine logico, ma alternativamente- previsti dalla legge (cfr. Cass. 26 maggio 2026 n. 16312).

7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso principale deve essere accolto, mentre quello incidentale deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al ricorso accolto, e provveda, altresì, a regolamentare le spese di lite del giudizio di legittimità.

8. Il rigetto del ricorso incidentale impone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, di dare atto della sussistenza dei

presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI